

Codice A1617A

D.D. 20 settembre 2022, n. 494

L. n° 353/2000 - L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018 Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000 degli interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 15-17 marzo 2021 all'interno del SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" - Richiedente: Unione Montana...



ATTO DD 494/A1617A/2022

DEL 20/09/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: L. n° 353/2000 – L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018
Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000 degli interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 15-17 marzo 2021 all'interno del SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" - Richiedente: Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014)

VISTI:

- la D.G.R. n. 28-6915 in data 25 maggio 2018 con la quale, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2015 è stata delegata alla Città Metropolitana di Torino la gestione di 27 siti della Rete Natura 2000, tra i quali è compreso il SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la D.G.R. n. 53-7314 in data 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato, tra gli altri, il Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la richiesta di autorizzazione prot. n° 3013 in data 27/07/2022, pervenuta in data 28/07/2022, protocollo in ingresso n. 95933/DA1617A, presentata dalla Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014) per l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almese, Caselette e Avigliana" in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000 limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la Relazione Ambientale Luglio 2022 allegata all'istanza redatta dalla Dott. For. Francesco Ciasca, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 469A;
- la Scheda Guida di asseguibilità alla procedura di valutazione di incidenza Maggio 2020 a firma del Dott. For. Ciasca, e dal Dott. For. Simone Martin, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 959J;
- la comunicazione prot. n° 112657 in data 30/08/2022, del Dipartimento Ambiente e vigilanza

ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino;

- il Verbale di istruttoria redatto in data 07/09/2022 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che:

- l'art. 10 della L n. 353/2000 vieta, sui soprassuoli boschivi e pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo di cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione competente per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 stabilisce che la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 10 della L n. 353/2000 sia prevista in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni;

- con la D.D. n° 16/DA1614A in data 25/01/2022 la domanda n° 20201196779 presenta dalla Unione Montana Valle Susa è stata inserita nella graduatoria preliminare dei soggetti ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

- il Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino con la nota prot. n° 112657 in data 30/08/2022, Prat. n° 73/2022-V.I., allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, ha comunicato che il progetto in esame non presenta incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" e che pertanto non risulta necessario attivare la procedura per l'espressione del Giudizio di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa indicate;

Considerato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie compiute per gli aspetti forestali e vegetazionali, che si intendono qui integralmente richiamate, ha evidenziato che:

- nell'area di intervento la componente arborea è costituita essenzialmente da un querceto di rovere (Tipologia QV70X Querceti di rovere a Potentilla alba) con presenza di altre latifoglie ed alcuni esemplari di pino nero. Il popolamento nel suo complesso risulta particolarmente compromesso e la rinnovazione delle specie climatiche è generalmente scarsa od assente.
- le condizioni edafiche e l'aridità del suolo non consentono il rapido affermarsi di una copertura erbacea ed arbustiva continua, né la affermazione della rinnovazione delle specie climatiche, elementi utili a ridurre l'effetto battente delle piogge, a ridurre lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche e di contrasto al dilavamento superficiale del terreno.
- la mancata o rallentata affermazione di una vegetazione spontanea idonea alla stazione può consentire l'ingresso di specie alloctone invasive, fattore che comporterebbe la riduzione del valore ecologico dell'habitat che la presenza del Sito della Rete Natura 2000 intende invece salvaguardare;
- l'obiettivo dell'intervento è di recuperare il potenziale forestale dell'area e contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive, e di costituire formazioni più stabili e con una composizione adatta all'areale;
- l'intervento è coerente con quanto previsto dal piano di gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette", in particolare con l'obiettivo di contenere la diffusione della Robinia e l'eradicazione delle altre specie esotiche invasive (Quercia rossa, Prunus serotina, Ailanthus altissima, Trachycarpus fortunei);
- Il progetto prevede:
 - abbattimento e sgombero degli esemplari di pino nero irrimediabilmente danneggiati o morti;
 - diradamento a carico degli esemplari di rovere deperienti o compromessi, per favorire attraverso la

riceppatura l'affermazione dei soggetti più stabili e vitali. Il prelievo previsto è di circa 185 m³. Nella parte situata a quota superiore il materiale di risulta sarà lasciato in loco, in piccole cataste, mentre nella parte situata a quota inferiore, per una massa di circa 20 m³, sarà esboscato;

- nella parte a quota inferiore la ricostituzione della copertura arborea attraverso la realizzazione di 4 nuclei a prevalenza di rovere oltre ad altre latifoglie autoctone adatte alla stazione, quali betulla, pioppo tremolante, roverella e sorbo, aventi ciascuno una superficie di 1.500 m² circa, recintati a protezione dal brucamento degli ungulati;

- l'intervento possa essere considerato urgente sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive per prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale;

ed ha espresso, sotto il profilo tecnico e delle specifiche competenze in materia forestale e vegetazionale, parere favorevole alla l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almese, Caselette e Avigliana" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" previsto dall'istanza n° prot. n° 3013 in data 27/07/2022, pervenuta in data 28/07/2022, protocollo in ingresso n. 95933/DA1617A, presentata dalla 'Unione Montana Valle Susa, ed ha proposto il rilascio della autorizzazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, per realizzare interventi a carattere selvicolturale su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6 e 8, località San Giovanni, all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110081 "Monte Musiné e Laghi di Caselette", per una superficie complessiva interessata pari a 12,13 ha, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

Considerato che:

- l'obiettivo dell'intervento è di recuperare il potenziale forestale dell'area, contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive, e di costituire formazioni più stabili e con una composizione adatta all'areale;

- l'intervento possa essere considerato urgente sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive per prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale;

e che pertanto sia possibile autorizzare tale intervento in deroga all'art. 10 della L. n° 353/2000.

Ritenuto pertanto di autorizzare l'Unione Montana Valle Susa per l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almese, Caselette e Avigliana", secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6 e 8, località San Giovanni, per una superficie complessiva interessata pari a 12,13 ha;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 ";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la Legge novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"
- la D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018 "Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche".
- la D.G.R. 29-8813 del 18 aprile 2019 L.r. 4/2009, art. 17, D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2 ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"
- la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di

prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";

- la D.G.R. n. 24-9076 del 27 Maggio 2019 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n. 30-8814 del 18 aprile 2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Disposizioni relative alle Operazioni 8.5.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, in base alle valutazioni, considerazioni e conclusioni ed alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio in data 07/09/2022 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, l'Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014), con sede in Via Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (To) per l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almese, Caselette e Avigliana", su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6 e 8, località San Giovanni, limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021, all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musiné e Laghi di Caselette", per una superficie complessiva interessata pari a 12,13 ha, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni formulate nel parere prot. n° 112657 in data 30/08/2022, Prat. n° 73/2022-V.I. di non assogettabilità al Giudizio di Valutazione di Incidenza espresso dal Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 7);
- le modalità di intervento previste per i boschi danneggiati o distrutti (art. 41);

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

L. n° 353/2000 – L.r. n° 21/2013 - D.G.R. n. 55-8202 del 20 dicembre 2018

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000

Richiedente: Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014)

Località intervento: comune di Caselette - località San Giovanni

Intervento: Interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 15-17 marzo 2021 all'interno del SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette"

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza prot. n° 3013 in data 27/07/2022, pervenuta in data 28/07/2022, protocollo in ingresso n. 95933/DA1617A, presentata dalla Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014), con sede in Via Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (To) per realizzare interventi a carattere selvicolturale in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6 e 8, località San Giovanni, all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110081 "Monte Musinè e Laghi di Caselette", per una superficie complessiva interessata pari a 12,13 ha, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza;

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"
- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 "Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10, comma 1. Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di carattere selvicolturale e/o di ingegneria naturalistica con risorse pubbliche";
- la D.G.R. 29-8813 del 18 aprile 2019 L.r. 4/2009, art. 17, D.G.R. n. 79-6271 del 22 dicembre 2017. Approvazione del Piano straordinario di interventi di ripristino in seguito agli incendi dell'autunno 2017. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della L. 353/2000, art. 10
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. n. 24-9076 del 27 Maggio 2019 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n. 28-6915 in data 25 maggio 2018 con la quale, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2015 è stata delegata alla Città Metropolitana di Torino la gestione di 27 siti della Rete Natura 2000, tra i quali è compreso il SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la D.G.R. n. 53-7314 in data 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato, tra gli altri, il Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la D.G.R. n° 30-8814 in data 18 aprile 2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative per l'attuazione della Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del PSR 2014-2020;
- la D.D. n° 3636/DA1807A del 22/10/2019 con la quale, in attuazione della D.G.R. n° 30-8814 in data 18 aprile 2019, è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti previsti dalla Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

- la richiesta di autorizzazione prot. n° 3013 in data 27/07/2022, pervenuta in data 28/07/2022, protocollo in ingresso n. 95933/DA1617A, presentata dalla 'Unione Montana Valle Susa per l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almese, Caselette e Avigliana" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- la Relazione Ambientale Luglio 2022 allegata all'istanza redatta dalla Dott. For. Francesco Ciasca, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 469A;
- la Scheda Guida di assogettabilità alla procedura di valutazione di incidenza Maggio 2020 a firma del Dott. For. Ciasca, e dal Dott. For. Simone Martin, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 959J;
- la comunicazione prot. n° 112657 in data 30/08/2022, del Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale - Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino;

Considerato che:

- l'art. 10 della L n. 353/2000 vieta, sui soprassuoli boschivi e pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo di cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Regione competente per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- la D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018 stabilisce che la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 10 della L n. 353/2000 sia necessaria in tutti i casi in cui siano necessari e/o urgenti interventi selvicolturali e/o di ingegneria naturalistica finanziati con risorse pubbliche su superfici boscate percorse da incendio nei precedenti 5 anni;
- con la D.D. n° 16/DA1614A in data 25/01/2022 la domanda n° 20201196779 presenta dalla Unione Montana Valle Susa è stata inserita nella graduatoria preliminare dei soggetti ammessi agli aiuti previsti dalla Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Considerato che la Relazione Ambientale evidenzia che:

- gli incendi occorsi negli ultimi anni hanno interessato diversi habitat di interesse comunitario, e nel caso di specie un querceto di rovere (Tipologia QV70X Querceti di rovere a Potentilla alba - Corine Biotopes 41.59) di elevato valore ecologico;
- L'incendio ha causato una alterazione negativa delle condizioni di equilibrio tra la stabilità dell'apparato radicale delle essenze vegetali. La componente arbustiva risulta scarsa, quella erbacea danneggiata, mentre quella arborea risulta compromessa. Ciò comporta che il terreno ed i primi strati organici risultano esposti agli eventi atmosferici.

- il suolo si presenta poco profondo, di scarsa fertilità, mentre la pendenza a tratti elevata comporta una certa aridità del suolo;
- l'intervento ha lo scopo di ricostituire in tempi brevi una copertura forestale di specie climaciche, al fine di impedire l'ingresso, o quanto meno l'affermarsi, di specie alloctone invasive, in particolare *Ailanthus altissima*, *Quercus rubra*, *Prunus serotina* e *Trachycarpus fortunei*, specie vegetali esotiche invasive particolarmente diffuse nell'areale, che causerebbero un sensibile degrado dell'habitat naturale;

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali, è possibile rilevare che:

- l'incendio in comune di Caselette ha interessato con severità i versanti Sud ed Est del monte Musiné su una superficie di circa 250 ha, quasi interamente inclusa nel Sito della Rete N2000 IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette";
- le superfici interessate dall'intervento:
 - sono situate sul versante ad esposizione Sud Sud-Est del Monte Musiné, ad una quota compresa tra 400 e 500 m.s.l.m., a monte della località San Giovanni;
 - non ricadono in aree di dissesto individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico né nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica;
 - ricadono in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- nell'area di intervento la componente arborea è costituita essenzialmente da un querceto di rovere (Tipologia QV70X Querceti di rovere a *Potentilla alba*) con presenza di altre latifoglie ed alcuni esemplari di pino nero. Il popolamento nel suo complesso risulta particolarmente compromesso e la rinnovazione delle specie climaciche è generalmente scarsa od assente.
- le condizioni edafiche e l'aridità del suolo non consentono il rapido affermarsi di una copertura erbacea ed arbustiva continua, né la affermazione della rinnovazione delle specie climaciche, elementi utili a ridurre l'effetto battente delle piogge, a ridurre lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche e di contrasto al dilavamento superficiale del terreno.
- la mancata o rallentata affermazione di una vegetazione spontanea idonea alla stazione può consentire l'ingresso di specie alloctone invasive, fattore che comporterebbe la riduzione del valore ecologico dell'habitat che la presenza del Sito della Rete Natura 2000 intende invece salvaguardare;
- l'obiettivo dell'intervento è di recuperare il potenziale forestale dell'area e contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive, e di costituire formazioni più stabili e con una composizione adatta all'areale;

- l'intervento è coerente con quanto previsto dal piano di gestione del Sito Rete Natura 2000 SIC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette", in particolare con l'obiettivo di contenere la diffusione della Robinia e l'eradicazione delle altre specie esotiche invasive (Quercia rossa, Prunus serotina, Ailanthus altissima, Trachycarpus fortunei) ;
- Il progetto prevede:
 - abbattimento e sgombero degli esemplari di pino nero irrimediabilmente danneggiati o morti;
 - diradamento a carico degli esemplari di rovere deperienti o compromessi, per favorire attraverso la riceppatura l'affermazione dei soggetti più stabili e vitali. Il prelievo previsto è di circa 185 m³. Nella parte situata a quota superiore il materiale di risulta sarà lasciato il loco, in piccole cataste, mentre nella parte situata a quota inferiore, per una massa di circa 20 m³, sarà esboscato;
 - nella parte a quota inferiore la ricostituzione della copertura arborea attraverso la realizzazione di 4 nuclei a prevalenza di rovere oltre ad altre latifoglie autoctone adatte alla stazione, quali betulla, pioppo tremomolo, roverella e sorbo, aventi ciascuno una superficie di 1.500 m² circa, recintati a protezione dal brucamento degli ungulati;

Considerato che il Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale della Direzione Sistemi Naturali TA3 della Città Metropolitana di Torino con la nota n° prot. 112657 in data 30/08/2022 ha comunicato la non assogettabilità a Valutazione di incidenza del progetto presentato dalla Unione Montana Valle Susa in quanto l'intervento non presenta incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 "Monte Musinè - Laghi di Caselette" nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni in essa dettate;

In base alle considerazioni precedenti, di natura ambientale e idrogeologica, si ritiene che l'intervento possa essere considerato urgente sia per contrastare l'ingresso di specie vegetali esotiche invasive per prevenire la compromissione di un habitat di interesse comunitario, sia per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico ed evitare l'aggravamento delle funzioni naturalistiche e paesaggistiche svolte dalla copertura forestale, e che pertanto sia possibile autorizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree colpite da incendio in deroga all'art. 10 della L. n° 353/2000.

tutto ciò premesso il Sottoscritto Funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, e delle specifiche competenze in materia forestale e vegetazionale, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di rimboschimento con specie di latifoglie arboree autoctone tipiche della stazione previsto dall'istanza n° prot. n° 3013 in data 27/07/2022, pervenuta in data 28/07/2022, protocollo in ingresso n. 95933/DA1617A, presentata dalla 'Unione Montana Valle Susa per l'attuazione dell'intervento "Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei

Comuni di Almese, Caselette e Avigliana" limitatamente alle superfici percorse dal fuoco durante l'incendio occorso nel marzo del 2021 all'interno della ZSC IT1110081 "Monte Musiné - Laghi di Caselette", e propone il rilascio della autorizzazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della L. n° 353/2000, per realizzare interventi a carattere selvicolturale su una superficie di proprietà pubblica distinta al NCT del comune di Caselette al foglio n° 9, particelle n° 6 e 8, località San Giovanni, all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT1110081 "Monte Musiné e Laghi di Caselette", per una superficie complessiva interessata pari a 12,13 ha, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza.

Torino 07/09/2022

Visto
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro



ELENA FILA MAURO
REGIONE
PIEMONTE
15.09.2022
09:39:50 UTC

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele
PTRGRL62P10L7
50H/PETERLIN/
GABRIELE

Firmato digitalmente da
PTRGRL62P10L750H/
PETERLIN/GABRIELE
Data: 2022.09.07
14:29:12 +02'00'



Prot. (*) Torino (*)

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA (i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC, da salvare e conservare unitamente al documento*

Spett.le *Unione montana Valle Susa
Alla c.a. del dott. Mauro PARISIO
Responsabile del Settore Ambiente,
Energia e Territorio
Dott. For. Francesco CIASCA
Dott. For. Junior Simone MARTIN
PEC: info@pec.umvs.it*

e p.c. *Al Signor Sindaco del
Comune di Caselette*

*Alla Regione Piemonte
Settore Biodiversità e Aree Naturali*

*Alla Regione Piemonte
Settore Foreste
Mail: tecnico.piemontenord@regione.piemonte.it*

Oggetto: Prat. n. 73/2022-V.I. (Numero di pratica da citare nelle comunicazioni) – PSR 2014-2020 Operazione 8.5.1, Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali, progetto: “Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almesè, Caselette e Avigliana” - Comune di Caselette – ZSC IT1110081 “Monte Musinè e Laghi di Caselette”. Comunicazione di non assoggettabilità a Valutazione d’Incidenza.

Con riferimento alla trasmissione della documentazione inerente il progetto redatto e presentato dall’Unione Montana Valle Susa, “Accrescimento della resilienza e del pregio ambientale dei querceti di rovere nei Comuni di Almesè, Caselette e Avigliana”, relativo ai soli interventi in Comune di Caselette - in quanto ricadenti all’interno della ZSC IT1110081 “Monte Musinè e Laghi di Caselette” - pervenuta alla Direzione Sistemi Naturali in data 08/08/2022, ns. prot. n. CMTO-2022/00105561, e considerato quanto disposto:

Pagina 1 di 3

- dalle “*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*”, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.;
- dalle “*Misure di Conservazione Sito Specifiche della ZSC IT1110081 “Monte Musinè e Laghi di Caselette”*”, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016;
- dal *Piano di Gestione* della stessa ZSC, approvato dalla Regione Piemonte con DGR 53-7314 del 30/07/2018;
- dalla “*Nota della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, prot. n. 13.180.30 GESTR 36/2017A/2019*”, relativa a nuove indicazioni procedurali inerenti la Procedura di Valutazione d’Incidenza in Piemonte,

si ritiene che il progetto in esame non presenti incompatibilità rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità della ZSC IT1110081 “Monte Musinè e Laghi di Caselette”, individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “*Habitat*” e che, pertanto, non è necessario attivare la procedura per l’espressione del Giudizio di Valutazione d’Incidenza, ex art. 5 del d.p.r. 357/97 ed ex art. 43 della l.r. 19/09 e s.m.i..

Tuttavia si richiede di prestare attenzione alle seguenti indicazioni/prescrizioni:

- adottare ogni cautela del caso al fine di attenuare al minimo l’impatto, anche sonoro, in considerazione della specifica natura dell’area in cui si effettua quanto richiesto, onde evitare il disturbo della fauna selvatica ed il danneggiamento della flora;
- garantire il rispetto e la conservazione dei manufatti presenti in loco (bacheche, arredi quali tavoli e panchine, segnaletica della rete sentieristica, etc.);
- non abbandonare materiale inerente l’attività svolta, nonché ogni tipo di rifiuto;
- ripristinare con sollecitudine, alla fine delle singole giornate, le eventuali aree utilizzate od interessate;
- è fatto divieto di utilizzare vernici direttamente su elementi naturali (alberi, rocce, etc.) o manufatti esistenti (bacheche, cartelli indicatori, etc.) per eventuale segnaletica, che dovrà essere costituita esclusivamente da cartelli e/o nastri che non danneggino l’ambiente e che dovranno essere rimossi al termine dell’intervento;

Si precisa che la presente nota viene rilasciata con esclusivo riferimento al rispetto delle prescrizioni e delle norme per la tutela della ZSC IT1110081 “*Monte Musinè e Laghi di Caselette*”. La responsabilità civile e penale per danni che dovessero verificarsi a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta, resterà a esclusivo carico del soggetto organizzatore, con esclusione di qualsivoglia addebito alla Città Metropolitana di Torino.

Si comunica, infine, che il controllo sul rispetto delle prescrizioni è affidata, oltre che agli organi di P.G., anche alle Guardie Ecologiche Volontarie e la violazione delle stesse comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore e, nello specifico, le



sanzioni di cui all'art. 55, comma 1, della lr. 19/2009 e smi.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni, licenze e/o pareri previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

La responsabile dell'ufficio
"Attuazione Rete Ecologica Metropolitana,
Sistema del Verde e Valutazioni di Incidenza"
Arch. Paola VAYR
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

GBogo/TM

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00104245 del 31/08/2022